



N. 2228-A

Relazione orale

Relatore COCIANCICH

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 19 aprile 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro della salute
con il Ministro dell'interno
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
e con il Ministro dello sviluppo economico**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2016

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalla 14^a Commissione permanente
con indicazione del relativo esito procedurale*

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

CANDIANI, MOLINARI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: «leggibile e indelebile», aggiungere le seguenti: «e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita».

1.3

CANDIANI

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.4

DONNO, FATTORI, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «condizioni di conservazione», inserire le seguenti: «non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il produttore può indicare un termine minimo di conservazione superiore a quanto disposto dal presente comma esclusivamente qualora adotti specifici accorgimenti nei processi di produzione e imbottigliamento, regolamentati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, rivolti alla conservazione organolettica degli oli di oliva vergini oltre tale termine».

1.6

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: «condizioni di conservazione», inserire le seguenti: «, non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,».

1.7

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Tale termine non può comunque essere superiore a 18 mesi dalla data di imbottigliamento che va anch'essa indicata in etichetta».

1.8

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresì le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.

1-ter. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo».

1.9/1

DE PETRIS, CAMPANELLA, URAS, MOLINARI

Respinto

Al capoverso «b-bis», sostituire le parole: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000», con le eguenti: «comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000».

1.9

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 7, comma 3, le parole: "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2".»

Art. 2**2.1**

CANDIANI, MOLINARI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.1

CANDIANI, MOLINARI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

AMIDEI, BERTACCO, CERONI, D'ALI', FLORIS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.3

FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.4

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso comma 49-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011».

3.5

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresì le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.

1-ter. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo».

3.6

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la corretta informazione del consumatore sull'origine e sulla provenienza di ciascun prodotto, il titolare o il licenziatario del marchio predispongono, in fase di commercializzazione, un sistema di etichettatura attraverso codici a barre bidimensionali che permettono di risalire all'origine, alla lavorazione o trasformazione del prodotto medesimo, mediante l'utilizzo di applicazioni informatiche».

3.0.1/1

RUTA

Precluso

*All'emendamento 3.0.1, alle parole: «Dopo l'**articolo 3**» premettere le seguenti: «Sopprimere l'articolo 3 e».*

3.0.1/2

RUTA

Respinto

*All'emendamento 3.0.1, sostituire le parole da: «Dopo l'**articolo 3**» fino alle parole: «**Art. 3-bis**», con le seguenti: «Sostituire l'**articolo 3** con il seguente: "**Art. 3.**"».*

3.0.1

IL RELATORE

Accolto

Dopo l' articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici)

1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *ee*), punto 4), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, le parole: "costi/benefici", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "rischi/benefici".

2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *t*), punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, le parole: "costi/benefici", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "rischi/benefici"».

3.0.2

IL RELATORE

Accolto

Dopo l' articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 1011, n. 186, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014".»

Art. 4

4.1

LIUZZI, PERRONE

Respinto

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la parola: «sede», aggiungere la parola: «operativa»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per "sede operativa" si intende una sede qualificabile come stabile organizzazione. così come definita all'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetto "Testo Unico imposte sui redditi")»;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sopprimere il terzo periodo».*

4.2

LIUZZI, PERRONE

Respinto

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire la parola «sede», con le seguenti: «stabile organizzazione»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il terzo periodo».*

4.3

LIUZZI, PERRONE

Respinto

All'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: «sede», con le seguenti: «stabile organizzazione».

4.4

LIUZZI, PERRONE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il terzo periodo».

4.0.1

DE POLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l' articolo 4 , inserire il seguente:

«Art. 4- bis.

All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, dopo la lettera j), inserire il seguente: "g) alle concessioni relative allo sfruttamento delle acque minerali e termali per l'esercizio di stabilimenti termali e/o di imbottigliamento"».

4.0.2

LIUZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l' articolo 4 , inserire il seguente:

«Art. 4- bis.

All'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *f*), inserire la seguente: "*g*) ai servizi resi in concessione relativi allo sfruttamento delle acque minerali e termali per l'esercizio di stabilimenti termali e/o di imbottigliamento"».

4.0.3

GUERRIERI PALEOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l' articolo 4 , inserire il seguente:

«Art. 4- bis.

(Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente: "*f-bis*) alle concessioni relative allo sfruttamento delle acque minerali e termali per l'esercizio di stabilimenti termali e/o di imbottigliamento"».

Art. 5

5.1

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Sostituire l' articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - *(Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU).* - 1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I premi e le vincite di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta,

senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti."

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono premesse le seguenti parole: "Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco".»

5.2

CANDIANI, CENTINAIO

Respinto

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.»

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

5.3/1

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 5.3 del Relatore, apportare le seguenti modificazioni:

1. Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

"1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti».

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, sono premesse le seguenti parole: "Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"; b) il quarto comma è sostituito con il seguente: "La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco".»

2. Sopprimere la lettera b).

5.3

IL RELATORE

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate» aggiungere le seguenti: «nello Stato o»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 7 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.»

5.0.1

PUGLISI

Dichiarato inammissibile

Dopo l' articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5- bis.

(Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17)

1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «coloro che siano in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, commi 1 e 2 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), le parole: «diploma di perito industriale» sono sostituite dalle seguenti: «titolo previsto dall'articolo 55, comma 1 e 2 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;

c) all'articolo 2, comma 3, sono soppresse le lettere *a*), *b*), *e*) e *d*);

d) all'articolo 2, il comma 4 è soppresso;

e) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di prati cantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni previgenti, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione della presente disposizione»;

f) all'articolo 3, il comma 3 è soppresso.»

5.0.2

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l' articolo 5 , inserire il seguente:

«Art. 5- bis.

(Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è soppresso.»

Art. 6**6.1**

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»

6.0.1

IL RELATORE

Accolto

Dopo l' articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6- bis.

(Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo)

1. L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvederà l'autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.»

Art. 7

7.0.1

IL RELATORE

Accolto

Dopo l' articolo 7 , inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

(Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza";

b) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 32, comma 1, le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,".

2. All'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: ", salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia".

3. Al minore di anni quattordici già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui al comma 1, lettera *a*), è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario».

Art. 9

9.1

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», inserire infine le seguenti parole: «previo deposito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte delle imprese di trasporto albanesi, della documentazione attestante la regolare copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio, in rispetto dei parametri fissati dalla direttiva 2005/14 in materia di tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale;

9.2

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», inserire in fine il seguente periodo: «Le imprese di trasporto albanesi si impegnano a rispettare i limiti fissati dalla normativa italiana ed europea in riferimento ai tempi di guida e riposo e depositano mensilmente, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati di viaggio contenuti nel cronotachigrafo, l'estratto di registro o la copia dell'orario di servizio di cui al regolamento europeo n. 561/2006 e le ricevute da parte delle strutture alberghiere».

Art. 10**10.1**

CANDIANI

Ritirato*Sopprimere l'articolo.***10.2 (testo 2)**

GRANAIOLA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PADUA, CANDIANI, URAS, LIUZZI, AMIDEI

Accolto*Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);

b-bis) alla Tabella A, parte III, il numero 38-bis è abrogato.»

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione

del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

10.3

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, FLORIS, PICCOLI, CERONI, D'ALI'

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) alla tabella A, Parte II-bis, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia;

b-bis) alla tabella A, parte III, il numero 38-bis) è abrogato.»

10.4

D'ALI', AMIDEI, CANDIANI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) alla tabella A, dopo la Parte II-bis, inserire la seguente:

"Parte II-ter - Beni e servizi soggetti all'aliquota del 6 per cento

1) basilico, origano, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia";

b-bis) alla tabella A, parte III, il numero 38-bis) è abrogato.»

10.5

DONNO, FATTORI, CIOFFI, CANDIANI, BLUNDO

Assorbito

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) alla tabella A, parte II-bis, è inserito il seguente numero:

"1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)".».

10.6

D'ALI', AMIDEI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 38-bis», dopo la parola: «basilico», inserire la seguente: «, origano».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 3 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 e a decorrere da tale anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo riducendo la dotazione del capitolo 6856.

10.7

PADUA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, GRANAIOLA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «38-bis» dopo la parola: «freschi» inserire le seguenti: «origano a rametti o sgranato».

Art. 11

11.1

CANDIANI, CENTINAIO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 5 sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

11.2

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, FLORIS, PICCOLI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla tabella A, Parte II-bis, dopo il numero 1) aggiungere il seguente: "2) preparazioni alimentari a base di riso (*ex voce* 21.07.02)".

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis valutato in 3.920.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 e a decorrere da tale anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo riducendo la dotazione del capitolo 6856"».

Art. 12

12.1

CANDIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.2

ZELLER, BERGER, LANIECE, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, BATTISTA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge».

12.3

LIUZZI

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».

Art. 13

13.1

SONEGO

Respinto

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) All'articolo 155, comma 1 le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

13.2

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "nel caso in cui", sono aggiunte le seguenti: "sulle navi non è imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario oppure"».

13.3/1

SONEGO

Respinto

All'emendamento 13.3, sostituire le parole: «premettere la seguente: 0a) all'articolo 157» con le seguenti:

«premettere le seguenti:

"0a) all'articolo 155, comma 1, le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento". La disposizione di cui alla presente lettera diviene efficace dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea;

01a) all'articolo 157"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

13.3/2

MARINELLO, FILIPPI, BATTISTA

Respinto

Al capoverso «0a)», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «navi traghetto», sopprimere le seguenti: «ro-ro e»;

b) dopo le parole: «italiano o comunitario», aggiungere le seguenti: «per soddisfare il numero dei componenti l'equipaggio stabilito dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa nave non effettui servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori in convenzione».

13.3

IL RELATORE

Respinto

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 157, al comma 1, dopo le parole: "esercizio sociale", sono aggiunte le seguenti: "oppure, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi non è imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario"».

Art. 14**14.0.1 (testo 2)**

IL RELATORE

Accolto

Dopo l' articolo 14 , inserire il seguente:

«Art. 14- bis.

Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106)

1. Nell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettera a) e b), limitatamente al 95% della quota di esse non deducibili ai sensi dello stesso articolo 109; b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari dell'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel successivo comma 3-ter, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una

delle forme previste dall'Allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, ininterrottamente per almeno un anno, e che: *a*) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea; *b*) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'Allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte indicate".

2. Nell'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212".

3. Le precedenti disposizioni si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016».

14.0.2

IL RELATORE

Accolto

Dopo l' articolo 14 , inserire il seguente:

«Art. 14- bis.

(Modifiche alla legge 16 marzo 2001 n. 88 in materia di investimenti nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n. SA 38919)

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sono soppressi».

14.0.3

IL RELATORE

Accolto

Dopo l' articolo 14 , inserire il seguente:

«Art. 14- bis.

(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi)

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016.
3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015.
4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 vanno effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.
5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005 n. 84, si applicano fino al 31 dicembre 2016.
6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti».

14.0.4/1

CANDIANI

Respinto

Al capoverso «Art. 14-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere i commi 1 e 2;*

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla tabella A, parte II-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;"

b) Alla tabella A, parte III, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al n. 21) le parole: ", esclusi i tartufi," sono soppresse;

2) al n. 70) le parole: "(esclusi i tartufi)" sono soppresse.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.»

14.0.4 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l' articolo 14 , inserire il seguente:

«Art. 14- bis.

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU)

1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono abrogati;

b) al terzo periodo le parole: "dilettante od" sono soppresse.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 25-*quater*.

(Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi)

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito."

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il n. 20) è aggiunto il seguente: "20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;"

b) al n. 21) le parole: ", esclusi i tartufi," sono soppresse;

c) al n. 70) le parole: "(esclusi i tartufi)" sono soppresse.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1.410.000 euro per l'anno 2016, in 1.960.000 euro per l'anno 2017 e in 2.220.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

Art. 15

15.1

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Detto credito" sono inserite le seguenti: "è attribuito a condizione

che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario e".

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "ed a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento dei contributi di cui in seguito, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" e dopo la parola "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».

15.2/1

MARINELLO, FILIPPI, BATTISTA

Respinto

All'emendamento 15.2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «navi traghetto», sopprimere le seguenti: «ro-ro e» e, dopo le parole: «italiano o comunitario», aggiungere le seguenti: «per soddisfare il numero dei componenti l'equipaggio stabilito dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa nave non effettui servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori in convenzione»;

b) al comma 3, dopo le parole: «navi traghetto», eliminare le parole: «ro-ro e», dopo le parole: «italiano o comunitario», aggiungere le seguenti: «per soddisfare il numero dei componenti l'equipaggio stabilito dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa nave non effettui servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori in convenzione» e sopprimere le parole: «in ogni caso»;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma: «4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 decorrono a partire dal 1° gennaio 2017».

15.2

IL RELATORE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "reddito imponibile" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario".

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento dei contributi di cui in seguito, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" e dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».

15.3

IL RELATORE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per la salvaguardia della competitività della flotta nazionale e della occupazione della gente di mare, potrà essere esclusa l'applicabilità

del comma 1-*bis* a specifiche tipologie navali e/o a specifiche tipologie di traffico".».

15.4

IL RELATORE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrà essere esclusa l'applicabilità del comma 1-*bis* a specifiche tipologie navali e/o a specifiche tipologie di traffico".».

Art. 16

16.1

GRANAIOLA

Decaduto

Al comma 1 dopo le parole: «da parte degli operatori ferroviari» inserire le seguenti: «dei gestori e delle imprese ferroviarie» e sostituire le parole: «da euro 5.000 a euro 20.000» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 40.000».

16.2

GRANAIOLA

Decaduto

Al comma 2 dopo le parole: «da parte degli operatori ferroviari» inserire le seguenti: «dei gestori e delle imprese ferroviarie» e sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 4.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 8.000».

16.3

IL RELATORE

Accolto

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,».

Art. 17**17.1**

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

17.2

VACCARI, CANDIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

17.3/1

FATTORI, MORONESE, DONNO, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 17.3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 17», dopo le parole: «EU Pilot 6955/14/ENVI» aggiungere le seguenti: «. Disposizioni relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. EU Pilot 6730/14/ENVI»;

b) al capoverso «Art. 17», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'articolo 57 è abrogato.
1-ter. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 363 è abrogato.»

17.3

DE PETRIS, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI) - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

"12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.";

b) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis"».

17.4

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 sopprimere le parole: "in via esclusiva"».

17.5

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «12-bis» sostituire le parole: «La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.» con le seguenti: «La fauna selvatica stanziale abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 al momento del recupero, quella migratoria ad eccezione della beccaccia a fine giornata di caccia».

17.6

VACCARI

Decaduto

Al comma 1, sostituire il capoverso «12-bis» con il seguente: «12-bis. La fauna selvatica stanziale abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 al momento del recupero, e quella migratoria, ad eccezione della beccaccia, a fine giornata di caccia».

17.7

DE PETRIS, GRANAIOLA, URAS

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «indicando ogni singolo capo abbattuto, la specie di appartenenza e l'orario di abbattimento».

17.8

VACCARI

Decaduto

Al comma 1, capoverso «12-bis», sostituire le parole: «subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «al momento del recupero».

17.9

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «12-bis.» sostituire le parole: «e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «e gli scolopacidi abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'incarceramento».

17.10

VACCARI

Decaduto

Al comma 1, capoverso «12-bis», sostituire le parole: «e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «e gli scolopacidi abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».

17.11

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1 capoverso «12-bis.», sopprimere le parole: «e migratoria».

17.12

VACCARI

Decaduto

Al comma 1, capoverso «12-bis», sopprimere le seguenti parole: «e migratoria».

17.13

GRANAIOLA

Decaduto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1200 per chi contravviene all'obbligo di annotare la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 12"».

17.14

NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I pareri sui calendari regionali venatori resi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono vincolanti».

17.15

NUGNES, MORONESE, FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: "31 gennaio" con le seguenti: "20 gennaio"».

17.0.1

DE PETRIS, URAS

Respinto

Dopo l' articolo 17 , aggiungere il seguente:

«Art. 17- bis.

(Disposizioni in materia di tutela delle aree protette inserite nella Rete Natura 2000. Caso EU Pilot 6730/14/ENVI)

1. Il comma 2, dell'articolo 57, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato».

Art. 19**19.1**

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, CERONI, BERTACCO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera b), dell'articolo 38 sostituire le parole: "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma" con le seguenti: "L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti secondo le disposizioni del presente articolo"».

19.2

FISSORE, CARDINALI

Respinto

Al comma 1, dopo lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 38 sostituite l'ultimo periodo con il seguente: "L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti secondo le disposizioni del presente articolo"».

19.3/1

PICCOLI

Respinto

Alla lettera b), capoverso «3-bis», dopo le parole: «ed il sistema idrico», inserire le seguenti: «, sentito il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale per le finalità di cui al presente articolo,».

19.3

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b*) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis*. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione"».

19.0.1

RUTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l' articolo 19 , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applica agli impianti siti in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi, a valere sulle risorse stanziare a legislazione vigente».

19.0.2

RUTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l' articolo 19 , inserire il seguente:

«Art. 19- bis.

1. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014" sono soppresse».

19.0.3/1

LIUZZI, PICCOLI

Precluso limitatamente al numero 1, respinto per la parte restante*All'emendamento 19.0.3, apportare le seguenti modificazioni:**1. Al capoverso «19-bis», apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «3.000» con la seguente: «6.000»;**a) al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «3.000» con la seguente: «9.000»;**a) al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «7.000» con la seguente: «14.000»;**2. Al capoverso «19-quater», comma 2, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «120».***19.0.3/2**

ORELLANA

Ritirato*Al capoverso «19-bis», comma 2, sostituire le parole: «L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali», con le seguenti: «Alle vittime di cui al comma 1 è elargito un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite».***19.0.3/3**

ORELLANA

Ritirato*Al capoverso «19-bis», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alle vittime di cui al comma 1 è elargito un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite».*

19.0.3/4

ORELLANA

Ritirato

Al capoverso «19-ter», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1. sopprimere la lettera a);*
- 2. alla lettera d), sopprimere le parole: «e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».*

Conseguentemente, al capoverso «19-quater», comma 1, sopprimere la lettera a).

19.0.3/5

ORELLANA

Ritirato

Al capoverso «19-quater», comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) certificazione medica attestante le lesioni subite oppure il certificato di morte della vittima del reato».

Conseguentemente, sopprimere la lettera f).

19.0.3 testo 2/1

ORELLANA, ANITORI

Respinto

Al capoverso «19-bis», sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Alle vittime di cui al comma 1 è elargito un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite».

19.0.3 testo 2/2

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ANITORI

Respinto

Al capoverso «19-bis», sostituire il comma 2, con il seguente: «2. L'indennizzo deve essere equo e adeguato al fine di consentire un'effettiva riparazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla vittima».

19.0.3 testo 2/3

LIUZZI

Respinto

All'emendamento 19.0.3 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

1. Al capoverso «19-bis», al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

2. Al capoverso «19-quater», comma 2, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «120».

19.0.3 testo 2/4 (testo 2)

LIUZZI

Accolto

All'emendamento 19.0.3 (testo 2), capoverso «19-bis», al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.3 testo 2/5

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ANITORI

Respinto

Al capoverso «19-ter», al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) che la vittima, persona offesa o danneggiata dal reato, salvo il caso in cui

l'autore del reato sia rimasto ignoto, si sia costituita parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, che non abbia potuto conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in quanto l'autore dei reati intenzionali violenti sia irreperibile, sia intervenuta la prescrizione del reato, ovvero sia risultato incapiente a seguito dell'esperimento infruttuoso dell'azione esecutiva nei suoi confronti».

19.0.3 testo 2/6

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI, PICCOLI

Respinto

Al capoverso «19-ter», comma 1, lettera a), dopo la parola: «superiore» inserire le seguenti: «al quintuplo».

19.0.3 testo 2/7

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI, PICCOLI

Respinto

Al capoverso «19-ter», comma 1, lettera a), dopo la parola: «superiore» inserire le seguenti: «al quadruplo».

19.0.3 testo 2/8

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI, PICCOLI

Respinto

Al capoverso «19-ter», comma 1, lettera a), dopo le parole: «dello Stato» inserire le seguenti: «come disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico in materia di spese di giustizia".».

19.0.3 testo 2/9

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ANITORI

Respinto

Al capoverso «19-ter», al comma 1, sopprimere la lettera b).

19.0.3 testo 2/10

FATTORI

Respinto

Al capoverso «19-ter», comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

19.0.3 testo 2/11

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, LIUZZI

Respinto

Al capoverso «19-ter», comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo le stesse siano risultate insufficienti ai fini dell'indennizzo».

19.0.3 testo 2/12

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ANITORI

Respinto

Al capoverso «19-quater», al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 19-bis con relativa condanna a titolo di provvisoria, ovvero della sentenza del giudice civile di accertamento e quantificazione del risarcimento spettante alla parte civile;».

19.0.3 testo 2/13

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ANITORI

Respinto

Al capoverso «19-quater», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La domanda deve essere presentata entro il termine prescrizione di cinque anni».

19.0.3 testo 2/14

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Respinto

Al capoverso «19-quater», comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centottanta».

19.0.3 testo 2/15

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Respinto

Al capoverso «19-quater», comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».

19.0.3 testo 2/16

LIUZZI

Respinto

Al capoverso «19-quater», comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «120».

19.0.3 testo 2/17

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CANDIANI

Respinto

Sostituire il capoverso «19-quinquies», con il seguente:

«Art. 19- quinquies.

(Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime)

1. Il fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti è istituito presso il Ministero della giustizia.

2. Tale fondo, che prevede una dotazione iniziale di 15 milioni di euro, è alimentato:

a) da un contributo fisso dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in misura non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo dello stesso fondo;

b) dagli introiti derivanti dall'applicazione di un'aliquota dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

c) dagli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in una quota fissata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) dalle economie di gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indirizzi non corrisposti o revocati, nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti;

e) da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare il funzionamento del fondo e a stabilire le modalità per la concessione dell'indennizzo.

4. L'indennizzo è corrisposto in misura proporzionale all'ammontare del danno e, comunque, non superiore a 1.500.000 euro.

5. Se il danno è coperto, anche in parte, da un contratto di assicurazione o se per lo stesso danno è stato ottenuto un rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di un'altra amministrazione pubblica, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata.

6. L'indennizzo è esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

19.0.3 testo 2/18

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, AMIDEI

Respinto

Sopprimere il capoverso «19-sexies».

19.0.3 testo 2/19

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CANDIANI

Respinto

Sopprimere il capoverso «19-septies».

19.0.3 testo 2/20 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 19.0.3 (testo 2), al capoverso «Art. 19-septies», sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "1.943" e le parole: "1.000 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "943 nel corso dell'anno 2016".

2. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "49.200.000" è sostituita dalla seguente: "46.578.000", la parola: "94.200.000" è sostituita dalla seguente: "91.578.000" e la parola: "93.200.000" è sostituita dalla seguente: "90.578.000".

3. All'articolo 22, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "46.000.000" è sostituita dalla seguente: "43.378.000" e la parola: "92.000.000" è sostituita dalla seguente: "89.378.000".

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016, cui si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

19.0.3 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo il Capo VII inserire il seguente:

«Capo VII-bis

*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE
VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI IN AITUAZIONE DEL-
LA DIRETTIVA 2004/80/CE - PROCEDURA DI INFRAZIONE 2011/4147*

Art. 19-bis.

*(Diritto all'indennizzo in favore del-
le vittime di reati intenzionali violenti)*

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19-*quinquies*, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

Art. 19-ter.

(Condizioni per l'accesso all'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

Art. 19-quater.

(Domanda di indennizzo)

1. La domanda di indennizzo è presentata personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 19-bis ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del fatto;

c) dichiarazione sostitutiva sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 19-ter, comma 1, lettere d) ed e);

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.

Art. 19-quinquies.

(Fondo per l'indennizzo infavore delle vittime)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 19-*bis* e assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti".

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II del regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al d.P.R. n. 60 del 2014.

Art. 19-*sexies*.

(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512 e 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola "mafioso" sono aggiunte le seguenti: "e dei reati intenzionali violenti";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, le parole: "da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "da due rappresentanti del Ministero della giustizia;

c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 20 ottobre 1990, n. 302.".

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) da un rappresentante del Ministero della giustizia;".

3. La disposizione di cui al primo comma, lettera *c*), del presente articolo si applica alle istanze non ancora definite alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19-septies.

(Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015 - 2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 21

21.1 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

1) al comma 1, le parole: "adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quin-

dici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un Commissario straordinario, da individuarsi all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al Commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il Commissario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del Commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati.";

3) al comma 3 le parole: "il provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento";

1-ter. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: "di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015" e all'articolo 51 le parole: "regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999" sono sostituite dalle parole: "regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015".

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a partire dal 1° gennaio 2015».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «all'articolo 45 della», con la seguente: «alla» e le parole: «recante comunicazioni in ordine agli», con le seguenti: «in materia di».

21.2

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il Ministro dello sviluppo economico».

21.0.1

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l' articolo 21 , inserire il seguente:

«Art. 21- bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali - Caso EU PILOT 7563/15/CNCT)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 156, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, è incrementata di euro 15 milioni per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno di riferimento, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 234».

21.0.2

IL RELATORE

Accolto

Dopo l' articolo 21 , inserire il seguente:

«Art. 21- bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso

affidati dalla normativa dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.2/1

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

Ritirato

Al capoverso «Art. 21-bis.», al comma 1, sostituire la parole: «12 milioni», con le seguenti: «10 milioni».

Tit.1

IL RELATORE

Accolto

Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «Legge europea 2015», con le seguenti: «Legge europea 2015-2016».
